

sull'articolo 16, cioè su quella questione del domicilio che pur ieri ho inteso agitarsi in questa Camera, riconosco tutta l'importanza della questione di legalità. Secondo i ragionamenti che abbiamo inteso, il relatore compendia il suo dire in questa guisa: per l'articolo 45 il prefetto è obbligato a rimandare al comune le liste colle aggiunte o colle cancellature che v'abbia fatto il comune e che esso abbia o no approvate, o vi abbia esso stesso introdotte.

L'articolo 47 determina che gl'individui i quali stimassero potersi lagnare di essere stati omissi od esclusi, portino le loro lagnanze al prefetto il quale decide, udito il Consiglio di Governo: dopo di allora la decretazione delle liste è definitiva; ma siccome contro a questa decretazione definitiva delle liste c'è facoltà di ricorrere, e siccome questa facoltà deve essere esercitata in 10 giorni, la maggioranza dell'ufficio avrebbe stabilito questo principio, che le liste non siano definitive, nè si possa procedere sopra di esse all'elezione se prima non sia intercorso tutto quel tempo che è necessario perchè s'interponga l'appello.

Ora, o signori, prima di riferire all'ufficio su questo punto che mi pareva grave, e di promuovere in un caso particolare una determinazione la quale doveva poi essere adottata dalla Camera ed avere il suo valore tutte le volte che simili casi si presentassero (e doveva essere così, perchè il relatore stesso vi fa una questione di legalità e di principio), mi era domandato: sarà questo avvenuto nel solo collegio 12° di Napoli?

Io ho avuto notizie abbastanza sicure che non poterono trascorrere 10 giorni dalla decretazione di parecchie di queste liste e la votazione del 10° marzo. Alcune di queste liste definitive hanno la data del 2, del 3 e del 4 marzo. Ora, se noi stabiliamo questo principio come certo, possono nascere due cose: la prima (ed io non lo so e non l'ho cercato) che alcune elezioni in questa medesima Sessione approvate non debbano essere moralmente infirmate e diminuite di valore dalla determinazione del principio che ora si reca innanzi.

Io so bene che non si torna indietro sopra quello che fu giudicato, ma so ancora che allorquando la Camera procede in materia elettorale e nella stessa Sessione, a distanza di pochissimi giorni, durante questo lavoro importantissimo che è la costituzione del nostro Parlamento, essa si guarda bene dal contraddire a quei principii che ella abbia con una votazione già accettati o respinti. So che se ne guarda, e so di più che se ne debbe guardare. Imperocchè io non comprenderei altrimenti come presso agli elettori si manterrebbe alta e rispettata, come conviene che sia, la dignità del giudizio che noi abbiamo profferito.

Ma, signori, io credo che l'argomentazione la quale prevalse nell'ufficio, e che fu portata qui innanzi, non risponde perfettamente bene al senso della legge elet-

torale. Qui vi hanno degli uomini i quali hanno molta maggior competenza, che non possa aver io, a giudicare in queste questioni; io aderirò ai loro giudizi, e riconosco essere l'ultimo che possa parlare in una questione di diritto; ma tuttavia mi pare che qualche cosa pur ai non pratici possano rivelare le disposizioni degli articoli della legge stessa; i quali guardando io veggio che appena il prefetto, anche dopo la pubblicazione provvisoria, ha ricevuto il reclamo, ed ha udito il parere del Consiglio di Governo, egli iscrive, e debbe iscrivere gli elettori. E badino che nessuno ha bisogno di domandare che nella pubblicazione provvisoria il suo nome sia iscritto, perchè c'è diritto agli omissi di far valere le loro ragioni per essere iscritti.

Ora si tratterebbe qui appunto di molti omissi, i quali hanno fatto valere le loro ragioni secondo gli articoli che compongono la legge elettorale.

Decretata questa lista, che è definitiva, l'articolo 53 dice:

« L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate. »

L'ultima decretazione è la decretazione definitiva. E la legge proseguendo determina i casi in cui si faccia ragione ai richiami. Nè si dica che bisogna dare i dieci giorni, perchè allora dopo i dieci giorni quale sarebbe l'atto dell'autorità, per cui apparisca che quella lista è definitiva, mentre l'unico lavoro che ammette è un lavoro di rettificazione?

Io credo che l'ufficio sia stato condotto a quelle conclusioni, che non mi paiono secondo ragione, dal non aver avvertito abbastanza questo fatto, che il diritto di domandare e di ritardare la inserzione degli elettori si esercita parte innanzi alla decretazione definitiva delle liste, e che, questa fatta, non vi ha luogo che a particolari rettificazioni innanzi alla Corte di appello.

E a me pare molto pericoloso accettare la proposta del relatore e le conseguenze.

Egli vi diceva: questa elezione è nulla e va rifatta sulle liste antiche.

Io non saprei se, annullata la elezione in questo punto, si potrebbe rifare sopra le liste antiche. Ma so questo, che allorquando voi avete liste sopra le quali avvennero delle variazioni così gravi (io non le accuso nè le difendo, cito soltanto), quando avete in un collegio 200 radiati, di cui ventisei soltanto ottengono di essere nuovamente iscritti, avete in un collegio 187 nuovamente iscritti, contro i quali il relatore non ha potuto dir null'altro se non che tra la iscrizione loro e il giorno della votazione non trascorse a gran pezza il termine di tempo voluto dalla legge, io domando quale è la stima, l'autorità di queste liste antiche, le quali hanno subito questo gravissimo giudizio di vedere duecento elettori radiati e ventisei soli es-